Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale civile di Modena (Italia) il 1º ottobre 2007 — Alberto Severi, Cavazzuti e figli/Regione Emilia-Romagna

(Causa C-446/07)

(2008/C 51/52)

Lingua processuale: l'italiano

tempo molto anteriore alla data di registrazione del suddetto marchio collettivo.

- (¹) GU L 93, pag. 12. (²) GU L 109, pag. 29. (³) GU L 40, pag. 1.

Ricorso proposto il 21 novembre 2007 dalla AGC Flat Glass Europe SA, già Glaverbel SA avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 12 settembre 2007, causa T-141/06, Glaverbel SA/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi disegni e modelli) (UAMI)

(Causa C-513/07 P)

(2008/C 51/53)

Lingua processuale: l'inglese

#### Giudice del rinvio

Tribunale civile di Modena

## Parti nella causa principale

Ricorrenti: Alberto Severi, Cavazzuti e figli

Convenuta: Regione Emilia-Romagna

## Questioni pregiudiziali

- 1) se l'articolo 3 par. 1 e articolo 13 par. 3 Reg. CE 2081/92 (ora articolo 3 par. 1 e 13 par. 2 Reg. Ce 510/06 (¹)) in riferimento all'art. 2 D.lgs.109/92 (articolo 2 dir. 2000/13/CE (2)) debbano essere interpretati nel senso che la denominazione di un prodotto alimentare contenente riferimenti geografici, per la quale vi sia stato in sede nazionale un «rigetto» o comunque un blocco dell'inoltro della richiesta alla Commissione europea di registrazione come DOP o IGP ai sensi dei citati regolamenti, debba essere considerata generica quantomeno per tutto il periodo in cui pendono gli effetti del suddetto «rigetto» o blocco;
- 2) se l'articolo 3 par. 1 ed articolo 13 par. 3 Reg. CE 2081/92 (ora artticoli 3 par. 1 e 13 par. 2 Reg. Ce 510/06) in riferimento all'articolo 2 D.lgs. 109/92 (articolo 2 dir. 2000/13/CE (3)) debbano essere interpretati nel senso che la denominazione di un prodotto alimentare evocativo di un luogo non registrata come DOP o IGP ai sensi dei citati regolamenti, possa essere legittimamente utilizzata nel mercato europeo dai produttori che ne abbiano fatto uso in buona fede ed in modo costante per molto tempo prima dell'entrata in vigore del Regolamento CEE n. 2081/92 (ora Reg. CE 510/06) e nel periodo successivo a tale entrata in vigore;
- 3) se l'articolo 15 par. 2 della dir. CEE 89/104, relativa all'armonizzazione delle legislazioni nazionali sui marchi, debba essere interpretato nel senso che al soggetto titolare di un marchio collettivo di prodotto alimentare, contenente un riferimento geografico, non è consentito impedire ai produttori di un prodotto, avente le stesse caratteristiche, di designarlo con una denominazione simile a quella contenuta nel marchio collettivo, qualora detti produttori abbiano usato tale denominazione in buona fede, in modo costante per un

#### **Parti**

Ricorrente: AGC Flat Glass Europe SA, già Glaverbel SA (rappresentanti: avv.ti S. Möbus e T. Koerl)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

## Conclusioni della ricorrente

- annullamento della sentenza del Tribunal di primo grado 12 settembre 2007, causa T-141/06, riguardante la domanda di marchio comunitario n. 3183068;
- ordinare al convenuto di sopportare le spese.

# Motivi e principali argomenti

La ricorrente afferma che la sentenza del tribunale di primo grado contro cui è proposto il ricorso è fondata su un'interpretazione erronea dell'art. 7, n. 3, del regolamento sul marchio comunitario (1) (in prosieguo: il «regolamento sul marchio comunitario»), dovuta ad un'erronea determinazione del pubblico destinatario e del territorio da prendere in esame.

1. Contrariamente a quanto accertato dal Tribunale di primo grado il pubblico destinatario consiste esclusivamente in specialisti dell'industria del vetro. Il Tribunale di primo grado ha quindi applicato erroneamente l'art. 7, n. 3, del regolamento sul marchio comunitario per quanto riguarda la determinazione del pubblico destinatario.

2. Contrariamente a quanto accertato dal Tribunale di primo grado il convenuto ha erroneamente esaminato la prova fornita del carattere distintivo acquisito Stato per Stato separatamente, in evidente contrasto con l'art. 7, n. 3, del regolamento sul marchio comunitario che prevede che il carattere distintivo sia acquisito attraverso l'uso in tutta la Comunità. Ciò che il convenuto avrebbe dovuto fare, invece di determinare il numero di Stati membri, era verificare le prove fornite nel loro insieme e stabilire se costituivano un quadro coerente di un uso continuato in un'area geografica sufficientemente estesa e per un periodo di tempo abbastanza lungo prima della data di deposito della domanda.

(¹) Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 11 del 14.1.1994, pag. 1).

Ricorso proposto il 22 novembre 2007 dal Regno di Svezia avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Gran Sezione)12 settembre 2007, causa T-36/04, Association de la presse internationale ASBL (API)/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-514/07 P)

(2008/C 51/54)

Lingua processuale: l'inglese

## Parti

Ricorrente: Regno di Svezia (rappresentanti: A. Falk e S. Johannesson)

Altra parte nel procedimento: Association de la presse internationale ASBL (API) e Commissione delle Comunità europee

## Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare il punto 2 della sentenza del Tribunale di primo grado 12 settembre 2007, causa T-36/04;
- annullare integralmente la decisione della Commissione 20 novembre 2003, come ha chiesto l'API nel procedimento dinanzi al Tribunale e, di conseguenza, anche il diniego di accesso alle memorie presentate dalla Commissione nelle cause T-209/01, Honeywell/Commissione, T-210/01, General Electric/Commissione e C-203/03, Commissione/ Austria, nonché
- condannare la Commissione a sopportare le spese.

# Motivi e principali argomenti

- Nella sentenza impugnata il Tribunale di primo grado ha ignorato il diritto comunitario, non annullando integralmente la decisione della Commissione.
- 2. Il Tribunale di primo grado ha, da un lato, constatato che le istituzioni, ai sensi dell'art. 4, n. 2, del regolamento (CE) del

- Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (¹) devono provare che la divulgazione di un documento potrebbe pregiudicare, in modo concreto e specifico, l'interesse che dovrebbe essere tutelato attraverso un'eccezione. Solo in tal caso il diniego di accesso ad un documento è giustificato da un'eccezione. Tale esame deve essere effettuato per ogni singolo documento. Il ricorrente concorda con tale conclusione.
- 3. Cionondimeno il Tribunale di primo grado, dall'altro lato, è giunto alla conclusione che la Commissione nel caso specifico non era tenuta ad effettuare tale esame, con riferimento al fatto che sussiste un'esigenza generale di segretezza per le memorie in procedimenti in corso fino allo svolgimento dell'udienza. Tale esigenza generale di segretezza sarebbe fondata sul diritto ad un equo processo dinanzi ad un giudice imparziale e sulla circostanza che la Commissione deve poter tutelare i suoi interessi in quanto parte nelle cause di cui trattasi. Per questi motivi il Tribunale di primo grado ha constatato che la Commissione non ha errato nel rifiutare l'accesso alle memorie.
- 4. A parere del ricorrente quest'ultima conclusione è incompatibile con l'obbligo di esaminare la questione dell'accesso con riferimento al contenuto di un ogni specifico documento. Quindi il Tribunale di primo grado con la sua decisione ha violato il diritto comunitario.

(1) GU L 145, pag. 43.

Ricorso proposto il 30 novembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica d'Austria

(Causa C-535/07)

(2008/C 51/55)

Lingua processuale: il tedesco

## Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sig. R. Sauer e sig.ra D. Recchia, agenti)

Convenuta: Repubblica d'Austria

#### Conclusioni

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

Dichiarare che la Repubblica d'Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, nonché ai sensi dell'art. 6, n. 2, nel combinato disposto con il